

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4440

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCOLI, PASQUALIN, AZZOLINI

Presentata l'11 febbraio 1987

Norme a favore della popolazione altoatesina per assicurare l'elezione di un deputato appartenente al gruppo linguistico italiano in provincia di Bolzano

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la provincia di Bolzano gode — nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige — di una speciale autonomia che la equipara sul piano giuridico-costituzionale alle regioni a statuto speciale.

Questa rilevanza istituzionale viene confermata ripetutamente anche nella produzione normativa del Parlamento nazionale la quale — con espliciti richiami — determina speciali disposizioni allo scopo di salvaguardare principi, ambiti e contenuti delle competenze statutarie di detta provincia mantenendola sullo stesso piano delle predette regioni.

A fronte di questa situazione determinata da specifici problemi di tutela delle popolazioni dell'Alto Adige, a causa della

esigua consistenza numerica, ma anche dell'inadeguatezza delle norme del vigente ordinamento elettorale, si è sempre dimostrato problematico assicurare la rappresentanza parlamentare della popolazione altoatesina di lingua italiana, con ciò riducendo di fatto la rappresentanza delle istanze locali ai parlamentari espressi dal gruppo di lingua tedesca.

Per una realtà difficile e complessa come quella altoatesina che si regge e che fonda i presupposti di una convivenza di cooperazione su equilibri riferiti alla consistenza delle popolazioni di lingua diversa, il predetto problema rende incompleto lo speciale modello autonomistico ed alimenta tra la popolazione di

lingua italiana sentimenti di incertezza e senso di isolamento.

È forte quindi l'esigenza di una soluzione permanente che renda certa una diretta rappresentanza della predetta popolazione in Parlamento: è ritenuto un irrinunciabile collegamento istituzionale al quale non può supplire esaurientemente, nell'ambito della stessa circoscrizione, la rappresentanza parlamentare della provincia di Trento: i problemi e le specifiche esigenze della popolazione di lingua italiana dell'Alto Adige, emergenti dai rapporti quotidiani fra i diversi gruppi linguistici e i conseguenti riflessi nei rapporti con i poteri centrali, sono profondamente diversi e tali da richiedere, per ragioni oggettive, non soltanto psicologiche, sensibilità che può acquisire solo chi vive di persona in quella zona di confine.

Con la presente proposta di legge si intende, nella fase di completamento dell'attuazione dello Statuto di autonomia, dare organicità di soluzione anche a questo importante problema.

La proposta prevede che, qualora nessun candidato delle liste per l'elezione della Camera dei deputati residente in provincia di Bolzano e dichiaratosi appartenente al gruppo linguistico italiano risulti eletto nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige secondo le procedure ordinarie, la rappresentanza di detto gruppo

vada attribuita — come appare equo — al candidato appartenente alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti nelle sezioni elettorali dei comuni della provincia di Bolzano e che ha ottenuto la più alta cifra di preferenze individuali. Si ritiene infatti che il candidato prescelto in tal modo possa esprimere la maggiore rappresentatività della predetta popolazione.

Con la presente proposta si prevede inoltre che il seggio in questione vada individuato nell'ultimo seggio attribuito alla medesima lista di appartenenza del predetto candidato in sede di assegnazione dei seggi residui con il vigente meccanismo del « collegio unico nazionale ».

Si ritiene cioè che il problema della rappresentanza parlamentare in argomento non solo non deve essere risolto con svantaggio di altre popolazioni conviventi nella regione, ma che non deve essere considerato un problema dai riflessi esclusivamente locali: esso deve infatti coinvolgere la solidarietà nazionale. È in questa dimensione che trova giustificazione la proposta soluzione con conseguenze non definibili preventivamente sulla rappresentanza parlamentare di altre regioni, in nessuna delle quali peraltro si profilano problematiche di equilibri proporzionali tra gruppi linguistici diversi, come nel Trentino-Alto Adige.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini dell'elezione, nella circoscrizione Trento-Bolzano, di un deputato appartenente al gruppo linguistico italiano, residente nella provincia di Bolzano, si osservano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

1. Nel caso in cui nessun candidato residente nella provincia di Bolzano ed appartenente al gruppo linguistico italiano risulti eletto nella circoscrizione Trento-Bolzano in base al procedimento previsto dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale provvede alle seguenti operazioni:

a) dispone in una graduatoria decrescente, secondo le rispettive cifre individuali e la cifra elettorale della lista di appartenenza, tutti i candidati appartenenti al gruppo linguistico italiano residenti nella provincia di Bolzano, tenendo conto dei voti di preferenza e di lista riportati nelle sole sezioni elettorali dei comuni della provincia di Bolzano;

b) comunica, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale la graduatoria di cui alla precedente lettera a), nonché i nominativi dei candidati, per ciascuna lista, che risultano i primi dei non eletti, con a fianco indicato il gruppo linguistico di appartenenza.

2. L'Ufficio centrale nazionale tenendo presente la comunicazione di cui alla lettera b) del comma 1 e sempreché il candidato da proclamare eletto a norma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,

e successive modificazioni, non appartenga al gruppo linguistico italiano, attribuisce alla lista alla quale appartiene il candidato con la più alta cifra nella graduatoria di cui alla lettera *a*) del comma 1, l'ultimo seggio del collegio unico nazionale che si sarebbe dovuto assegnare, in base all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, alla lista avente il medesimo contrassegno.

3. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale sulla base della comunicazione dell'Ufficio centrale nazionale, proclama eletto il candidato della provincia di Bolzano che abbia ottenuto la maggiore cifra nella graduatoria di cui alla lettera *a*) del comma 1.

ART. 3.

1. Qualora la lista alla quale appartiene il candidato con la più alta cifra individuale e di lista in provincia di Bolzano, non abbia ottenuto seggi in sede di collegio unico nazionale, o non sia stata presentata ed ammessa in altre circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale prosegue nella graduatoria di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 2 fino a trovare il candidato appartenente alla lista che abbia avuto almeno un seggio nel collegio unico nazionale, assegnando l'ultimo seggio che si sarebbe dovuto attribuire alla lista avente lo stesso contrassegno.

ART. 4.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge i candidati compresi nelle liste della circoscrizione Trento-Bolzano, residenti in provincia di Bolzano alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e che abbiano maturato alla stessa data una residenza ininterrotta nel territorio provinciale e in quello della regione Trentino-Alto Adige di almeno quattro anni, devono indicare, all'atto dell'accettazione della candidatura, il gruppo linguistico di apparte-

nenza, tra quelli rappresentati in seno al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, resa e sottoscritta dinanzi al sindaco del comune di residenza.

2. Per i candidati di cui al comma 1, deve essere indicato, sul manifesto previsto dall'articolo 24, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, il gruppo linguistico di appartenenza, nonché il comune di residenza.

ART. 5.

1. Il seggio che dovesse rimanere vacante per qualsiasi causa viene attribuito al candidato della medesima lista che segue immediatamente nella graduatoria di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 2.

2. In difetto di altri candidati dichiarati appartenenti al gruppo linguistico italiano, il seggio viene attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggiore cifra individuale.